

Letto e sottoscritto:

Il Presidente
BUTTO'

Il Consigliere Anziano

F.to

Il Segretario Comunale

F.to SALMERI

F.to MATASSO

COMUNE DI GIOIOSA MAREA (ME)



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N°
DEL

44
29.11.2012

E' copia conforme per uso amministrativo.

Li 13/12/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 13/12/2012 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi,

dal _____ al _____

li _____

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to _____

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91

ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Li _____ Il Segretario Comunale F.to _____

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI
SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N. 44**

Li

VISTO : Il Presidente

Il Segretario Comunale

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17.00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d' inizio convocata in sessione ordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
ADAMO Maurizio Calogero	NO	DA CAMPO Sebastiano	SI
BUTTO' Gabriele	SI	MAGISTRO Carmelo	SI
SALMERI Salvatore	SI	SCAFFIDI ARGENTINA Giuseppe	SI
LEMBO LUSCARI Basilio	SI	SEGRETO Annamaria	SI
LA GALIA Tindara	SI	DI NARDO Maria Rosa Antonina	SI
GIARDINA Giosuè	SI	BARRESI Cristian Daniele	SI
SPINELLA Daniela	SI	PIZZO Giuseppina	SI
CURRO' Antonino	SI		
Assegnati n. 15		Assenti n. 01	
In carica n. 15		Presenti n. 14	

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio dr. Buttò Gabriele.-

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giovanni MATASSO.-

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell' O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: -----

La seduta è pubblica.

E' presente in aula il Sindaco Dr. SPINELLA.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e del verbale della C.C.P. "Affari Generali" n. 3 del 27.11.2012.

Ultimata la lettura il Presidente apre la discussione sull'argomento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco afferma che con questa iniziativa l'Amministrazione Comunale vuole dare un impulso alla economia locale promuovendo i prodotti tipici locali visti anche in funzione di un ulteriore incremento di quella che è la vocazione turistica del paese.

Chiesta ed ottenuta la parola la Consigliera La Galia afferma che il gruppo di minoranza darà un voto favorevole alla proposta.

Il Presidente non avendo altri chiesto di intervenire mette ai voti la proposta per alzata e seduta e procedutosi a votazione proclama il seguente esito: presenti 14 - votanti 14 - favorevoli 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'allegata proposta di deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;

CONSIDERATA l'allegata proposta meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in premessa riportati;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare "Affari Generali" n. 3 del 27.11.2012;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **favorevole**

Li 15/11/2012

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **favorevole**

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 44 del 29/11/12

OGGETTO: Approvazione schema Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro alimentari tradizionali locali. Istituzione De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/12

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO che la Amministrazione Comunale indente rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico sociale e di valorizzazione delle risorse agricole e rurali;

CHE in tale ottica, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

RICHIAMATO l'art. 3 del Decreto legge 267/2000 comma 2 il quale dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, prima comma aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale secondo le rispettive competenze;

RICHIAMATO l'art. 8 del Vigente Statuto Comunale, che così recita il "Comune nell'ambito delle proprie competenze, tutela e promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio perseguendo come proprio obiettivo il costante miglioramento della qualità della vita e la relativa fruizione da parte dei cittadini;

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura purchè non invadono la sfera di competenza di altri Enti;

SULLA SCORTA di tali considerazioni e tali presupposti, l'Amministrazione Comunale ha deciso, di istituire, la Denominazione Comunale di origine "De.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio Comunale;

ATTRAVERSO la De.C.O. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttivi locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali – istituzione della De.C.O. composto da n. 13, articoli predisposto dal Settore Amministrativo ed Affari Generali;

RITENUTO di dover provvedere alla Sua approvazione in quanto redatto secondo gli obiettivi proposti;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legge n. 267/2000;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente trascritto,

1) di istituire la denominazione Comunale di origine (De.C.O.), al fine di censire e valorizzare le attività ed i prodotti agro alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del Comune;

2) di approvare lo schema di Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali – istituzione De.C.O., composto da n. 13 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROPONENTE



CITTA' DI GIOIOSA MAREA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER

**"LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI
LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n.44 del 29/11/12

SOMMARIO

TITOLO I

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2. Istituzione del Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine"

Art. 3. Logo De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine"

Art. 4. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

Art. 5. La struttura organizzativa

Art. 6. La Commissione di valutazione

Art. 7. Utilizzo del Marchio De.C.O

TITOLO II

Art. 8. I controlli e le sanzioni.

Art. 9. Le tutele e le garanzie

Art. 10. Le attività di coordinamento

Art. 11. Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 12. Propaganda della De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine"

Art. 13. Norme finali.

Allegato A) – Domanda

Allegato B) - Logo autorizzato

TITOLO I

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della "Città di Gioiosa Marea".

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 Il. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e enogastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Gioiosa Marea, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

4. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e tipici prodotti locali e loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti.

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo meritevoli di attenzione;

d) di rilasciare un logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Gioiosa Marea. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità e sarà di esclusiva proprietà del Comune;

e) di contribuire a creare opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all'economia del turismo.

Art. 2. Istituzione del Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1. E' istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5 un apposito pubblico Registro De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine" nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all'art. 6, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all'iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l'origine locale, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune di Gioiosa Marea, anche se non vi hanno la sede legale.

3. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

4. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

5. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

6. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente e in visione anche presso l'ufficio Comunicazione e Partecipazione (U.R.P.).

Art. 3. Logo De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1. I prodotti iscritti nel Registro di cui all'art. 2 utilizzano il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), recante l'immagine storica di Gioiosa Guardia contornato dalla scritta in alto " Città di Gioiosa Marea " – in basso "De.co – Denominazione Comunale di origine", come allegato (allegato B) al presente regolamento e previa approvazione della Giunta Comunale.

Art. 4. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le domande di iscrizione per l'attribuzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) devono essere indirizzate al Sindaco, quale presidente della Commissione di valutazione e corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare l'origine e le caratteristiche del prodotto;

3. L'iscrizione al pubblico Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è data esclusivamente a operatori privati, singoli, aziende, enti, associazioni, comitati che svolgano l'attività di produzione e/o vendita nel Comune di Gioiosa Marea, anche se non vi hanno sede legale.

Art. 5. La struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore Sviluppo Economico.
2. Il responsabile della struttura organizzativa di cui' al comma precedente è responsabile delle attività istruttorie dei procedimenti previsti dal presente regolamento. E' comunque sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri servizi del Comune quali responsabili di eventuali sub procedimenti.

Art. 6. La Commissione di valutazione.

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
3. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
4. La Commissione di valutazione viene convocata ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno.
5. Al fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, e delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale, nonché, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
7. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al precedente articolo.
8. L'iscrizione nel registro dovrà contenere:
 - a) il numero progressivo di iscrizione;
 - b) La data di iscrizione;
 - c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - d) La denominazione tipica del prodotto;

9. Le domande presentate su fac-simile, allegato al presente regolamento (All. A), sono esaminate dalla competente Commissione di valutazione che, nell'esprimere la propria proposta di ammissione e/o rigetto alla Giunta Comunale (che provvederà con autonomo atto deliberativo ad accogliere o diniegare la richiesta), valuterà le informazioni e i pareri acquisiti o che vorrà acquisire in merito.

ART. 7 – Utilizzo del Marchio De.Co

1. Il Comune di Gioiosa Marea proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O.
3. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
4. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.Co.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.
6. Il diritto all'utilizzazione del logo su imballaggi, autoadesivi, stampato su involucri, su manifesti, su depliant, su pubblicazioni ed ogni altra forma ritenuta idonea viene concesso ai richiedenti mediante delibera di iscrizione al Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da parte della Giunta Comunale.
7. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Gioiosa Marea a termini di legge.

TITOLO II

Art. 8. I controlli e le sanzioni.

1. Possono essere fatti controlli oltre che dal personale di Polizia Municipale anche dai componenti la Commissione di valutazione, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune, in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari.
2. Il gestore dell'azienda è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione o ai locali di lavorazione al fine di provare l'origine dei prodotti De.Co.
3. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti o agli accordi contrattuali, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale la quale provvederà con provvedimento alla sospensione o revoca del diritto all'utilizzazione del logo De.C.O ..

4 La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e in possesso del soggetto sanzionato.

5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

6. Inoltre costituiscono motivo di revoca il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e /o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O., gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e l'uso difforme o improprio del logo D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

Art. 9. Le tutele e le garanzie.

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10. Le attività di coordinamento.

1. Il Comune, mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - attua le disposizioni del presente regolamento e favorisce forme di coordinamento con tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture territoriali.

Art. 11. Promozione di domande di registrazione ufficiale.

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, può promuovere, per i prodotti che abbiano ottenuto il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti locali anche agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Art. 12. Propaganda della De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine".

1.1 programmi pubblicitari per la diffusione della De.C.O. vengono realizzati direttamente dal Comune di Gioiosa Marea e oppure da enti, istituzioni o associazioni appositamente delegati.

2. Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

3. Il Comune, attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 13. Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui fa deliberazione di Giunta e di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.